



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 138 del 22 dicembre 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale dell'Abruzzo, n. 7 del 6 maggio 2021 (Comune di Teramo) e n. 13 del 15 luglio 2021 (Comune di Campotosto).

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi

incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di*

- qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023"; e*
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante "Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023";
 - d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante "Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM";
 - e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";
 - f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante "Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM";

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";

Vista l'Ordinanza Speciale n. 7 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo", che prevede all'Allegato 1 - ID OC 48 l'intervento denominato "ERP 609 - fraz. Villa Gesso, via Medoro Mazza n.2" nel Comune di Teramo, per l'importo complessivo di Euro 716.128,00, a valere sui fondi dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

Considerata la nota acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0040278-A-17/10/2025, con cui l'USR Abruzzo, a seguito di approfondimenti progettuali, ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 e ha espresso parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica del progetto esecutivo per un importo complessivo pari a Euro 1.550.613,03, con un incremento pari a Euro 834.485,03 rispetto all'importo preventivato in Ordinanza Speciale n. 7 del 2023;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a Euro 834.485,03, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'Allegato 1 - ID OC 48 dell'Ordinanza Speciale n. 7 del 2021;

Vista l'Ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "Interventi in Comune di Campotosto" e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), "ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo stimato dalla proposta di PSR in Euro 3.000.000,00";

Considerata la nota acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0044592-A-12/11/2025, con cui l'USR Abruzzo, in seguito ad approfondimenti progettuali, ha espresso il proprio parere

favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a Euro 6.420.646,67, in aumento per Euro 3.420.646,47 rispetto all'importo preventivato pari a Euro 3.000.000,00;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a Euro 3.420.646,47, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023 e che pertanto l'importo complessivo dell'intervento, pari a Euro 6.420.646,67, può trovare copertura come segue:

- Euro 3.000.000,00 a valere sull'Ordinanza Speciale n. 13 del 2021 e ss.mm.ii.;
- Euro 3.420.646,47 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. quale incremento fondi dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 2021 e ss.mm.ii.;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'Ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021, nei seguenti termini: l'articolo 2, comma 2, lettera h), è sostituito come segue: “*ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo pari a Euro 6.420.646,67*”; e conseguentemente aggiornare le disposizioni finanziarie dell'ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24.11.2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti interventi che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 con riguardo al Comune di Teramo)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Teramo di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante "*Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo*", ID OC 48, denominato "ERP 609 - fraz. Villa Gesso, via Medoro Mazza n.2" nel Comune di Teramo, per l'importo complessivo di Euro 716.128,00, a valere sui fondi dell'Ordinanza n. 109 del 2020, è autorizzato un incremento dei relativi contributi per un importo complessivo pari a Euro 834.485,03.
2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 1.550.613,03 trova copertura come segue:
 - a) Euro 716.128,00, a valere sui fondi dell'Ordinanza n. 109 del 2020, come confermata dall'Ordinanza Speciale n. 7 del 2021;
 - b) Euro 834.485,03 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 7 del 2021.
3. All'Allegato 1 - ID OC 48 denominato "*Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo*", dell'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al presente articolo.

Articolo 2

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Campotosto)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Campotosto di cui all'Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021, recante "*Interventi in Comune di Campotosto*", identificato all'articolo 2, comma 2, lettera h), "ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo stimato dalla proposta di PSR in Euro 3.000.000,00" è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a Euro 3.420.646,47.
2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 6.420.646,67 trova copertura come segue:
 - a) Euro 3.000.000,00 a valere sull'Ordinanza Speciale n. 13 del 2021 e ss.mm.ii.;
 - b) Euro 3.420.646,47 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. quale incremento fondi dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 2021 e ss.mm.ii..
3. L'Ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021 viene modificata nei seguenti termini:
 - l'articolo 2, comma 2, lettera h), è sostituito come segue: "*ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo pari a Euro 6.420.646,67*";
 - l'articolo 13, comma 1, è sostituito come segue: "*Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 16.723.525,47. La spesa per gli interventi di cui all'Allegato n. 1, trova copertura quanto ad euro 3.302.879,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto ad euro 200.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'Ordinanza n. 104 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come*

da importo stimato, quantificata complessivamente in euro 13.220.646,47 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità”.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri discendenti dall’incremento degli interventi di cui all’articolo 1, pari a euro 834.485,03, e all’articolo 2, pari ad euro 3.420.646,47, per complessivi euro 4.255.131,5 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24.11.2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Articolo 4

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli